

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

• **Nozione di Produttore - Chi viene considerato Produttore?**

- Il fabbricante
- L'appositore del marchio, del nome o altro segno distintivo
- Colui che rimette a nuovo il prodotto
- Il rappresentante del fabbricante extra-CE
- L'importatore del prodotto fabbricato extra-CE
- Altri operatori che possono incidere sulla sicurezza
- Il distributore quando non fornisca il nome del produttore

Responsabilità Solidale per tutti i soggetti coinvolti → rinalsa a cascata.

• **La responsabilità prescinde dalla colpa del produttore.**

Il danneggiato deve provare soltanto:

- il difetto del prodotto
- il danno
- il nesso causale tra difetto e danno

Per evitare la condanna occorre dimostrare l'assenza del nesso causale o l'esistenza di circostanze eccezionali Vale pertanto il principio di "responsabilità oggettiva" - La responsabilità prescinde dalla colpa del produttore.

• **Responsabilità oggettiva - Spiegazione**

Ispirandosi al diritto romano, nell'ordinamento giuridico italiano si è sempre applicato il principio della responsabilità extracontrattuale per colpa, o aquiliana (Art.2043 cod. civ). Al contrario, i Paesi anglosassoni hanno introdotto il criterio della responsabilità oggettiva del Produttore, indipendente o meno dall'esistenza di qualsiasi colpa.

Il fondamento di tale criterio riposa sulla constatazione del fatto che, in qualsiasi tipo di sistema industriale, i prodotti possono presentare difetti di progettazione e/o di serie e, tali difetti, a volte, possono sussistere indipendentemente dal fatto che il Produttore abbia impiegato ogni cautela di normale diligenza per prevenire la commercializzazione di prodotti difettosi.

D'altra parte, qualora tali prodotti difettosi procurino un danno per i consumatori, qualcuno deve necessariamente assumersi l'onere del risarcimento. Così l'introduzione della responsabilità oggettiva consiste nell'accollare tale onere al Produttore (che può sempre coprirsi con una polizza assicurativa), piuttosto che al Consumatore stesso o alla Collettività.

Ne consegue che l'onere di rispondere comunque dei propri prodotti entra a far parte del "rischio d'impresa" il cui costo viene ammortizzato (incorporandolo nel prezzo di vendita) dal Produttore come qualsiasi altro rischio.

In base ai principi di responsabilità oggettiva, per ottenere il risarcimento di un danno, il Danneggiato deve provare:

- ✓ l'esistenza del danno;
- ✓ l'esistenza del difetto;
- ✓ la connessione causale fra difetto e danno.

Il Danneggiato dunque, non deve provare l'esistenza di alcuna colpa, essendo irrilevante il fatto che il Produttore abbia impiegato l'appropriata diligenza per evitare la difettosità del prodotto

Si stabilisce il principio di responsabilità oggettiva o responsabilità indipendente dalla colpa del produttore in caso di danno causato da un difetto del suo prodotto. Nel caso in cui più persone siano responsabili per lo stesso danno la responsabilità è collettiva

• **Nozione di Prodotto**

L'articolo 115 Codice del Consumo stabilisce che, nell'ambito della Responsabilità Prodotto (“*product liability*”), per "prodotto" deve intendersi:

"ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile" .

Costituisce un "prodotto", pertanto, anche la materia prima ovvero un componente che, a qualsiasi titolo, sia incorporato in un prodotto finito.

3

• **Nozione di Difetto**

In base all'articolo 117 del Codice del Consumo:

1. un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
 - a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
 - b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
 - c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

• **Tipologie di Difetto**

- Difetti di progettazione
- Difetti di fabbricazione
- Carenza di informazioni per l'uso
- Carenza di osservazione del prodotto (no ritiro)

Il difetto, pertanto, così come concepito dal Codice del Consumo ai fini della *product liability* **implica un'insidia o un pericolo:**

- per l'utilizzatore del prodotto; e/o
- per i terzi che si trovano in contatto con l'utilizzatore del prodotto;

Il difetto, pertanto, **non coincide con la nozione di vizio** contenuta nell'art.1490 cc. poiché quest'ultimo, **che identifica** più propriamente **un'imperfezione del bene, può anche non comportare un'insicurezza del prodotto**, una sua pericolosità ed un conseguente danno.

La giurisprudenza, al fine di identificare, e valutare la sussistenza del difetto, utilizza anche la **nozione di "prodotto sicuro"** contenuta all'art. 103 del Codice del Consumo nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti.

• **Nozione di Prodotto Sicuro**

In base all'articolo 103 del Codice del Consumo:

"E' sicuro il prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2. dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3. della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4. delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani".

L'articolo 117 del Codice del Consumo, prevede che:

"un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio" e che "un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie".

Il difetto di progettazione e/o fabbricazione è stato riscontrato, ad esempio, nei seguenti casi:

- a) cedimento della struttura refrigerante di una cella frigorifera di un automezzo, con la responsabilità del produttore per i danni cagionati da un grave difetto di fabbricazione;
- b) rottura del sistema sterzante per erroneo fissaggio del manubrio di un motociclo;
- c) rottura della forcella anteriore e conseguente distacco della ruota di una mountain bike;
- d) mancato funzionamento del sistema frenante dell'autovettura ;
- e) scoppio di una bottiglia d'acqua minerale nella mano di un consumatore che l'aveva presa da un bancone self- service;
- f) esplosione del tappo di una bottiglia di succo verificatosi in conseguenza di procedimenti fermentativi riconducibili ad un'omessa o insufficiente pastorizzazione del prodotto;

Anche l'assenza o la carenza di istruzioni è stata qualificata come difetto, ad esempio, nel caso di un produttore di una caffettiera che è stato condannato dal Tribunale al risarcimento dei danni, derivati dall'esplosione del prodotto, per avere allegato informazioni insufficienti proprio in relazione alle circostanze che ne hanno causato lo scoppio.

• **Nozione di danno risarcibile – Art.123 Codice del Consumo**

Danno che abbia causato:

Morte - Lesioni personali - Distruzione o deterioramento di cose

Purché le cose danneggiate:

- siano destinate all'uso privato
- siano state utilizzate in via principale dal danneggiato
- il danno sia superiore ad euro 387,00

In tutti gli altri casi: art. 2043 c.c.

• **Cause di esonero da Responsabilità**

- a) se il Produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il Produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c) se il Produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il Produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del Produttore o Fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

• Responsabilità di più Produttori

Qualora al processo di fabbricazione di un prodotto partecipi, come avviene di solito, una pluralità di soggetti, questi rispondono tutti nei confronti del danneggiato per eventuali danni derivanti da difetti del prodotto.

Infatti, ai sensi dell'art. 121 del Codice del Consumo:

"se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento".

Il danneggiato, pertanto:

- I. potrà agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti responsabili che hanno partecipato al processo di fabbricazione del prodotto ed esigere da questo il risarcimento dei danni subiti;
- II. non sarà invece tenuto a individuare il soggetto effettivamente responsabile del difetto e del conseguente danno e, quindi, a rivolgere solo allo stesso le proprie pretese.

Il soggetto della pluralità chiamato a risarcire il danno al danneggiato potrà, in un secondo momento, agire in regresso nei confronti del soggetto effettivamente responsabile del difetto, e quindi del danno.

L'art. 121, comma 2, del Codice del Consumo, infatti, prevede che:

"colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella **misura determinata**:

- a) dalle **dimensioni del rischio riferibile a ciascuno**;
- b) dalla **gravità delle eventuali colpe**; e
- c) dalla **entità delle conseguenze** che ne sono derivate.

Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali".

• **CLAUSOLE DI ESONERO / LIMITAZIONE DA RESPONSABILITÀ**

L'art. 124 del Codice del Consumo sancisce che “è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo”.

In pratica, un'eventuale clausola, contenuta nel contratto di vendita stipulato tra il produttore e l'utilizzatore finale - danneggiato, che preveda che il produttore, **nei confronti del danneggiato:**

A. non sia mai responsabile per eventuali danni derivanti da difetti del prodotto;

ovvero

B. sia responsabile solo a determinate condizioni ovvero fino a un determinato importo;

non avrà alcuna efficacia.

Per contro, tutti i **sogetti partecipanti al processo produttivo** di un bene (fabbricante della materia prima, fabbricante di un componente, fabbricante del prodotto finito, distributore) **possono** validamente ed efficacemente **ripartirsi** e trasferirsi **la propria responsabilità** per danno da prodotto difettoso **nell'ambito dei contratti tra questi stipulati** (pertanto, anche prima che il danno venga ad esistenza).

Tali accordi:

- a) sono validi ed efficaci fra i soggetti partecipanti al processo produttivo del bene;
- b) non sono invece validi ed efficaci nei confronti del danneggiato.

Tale responsabilità contrattuale non è garantita da alcuna polizza RC Prodotti che viceversa copre la responsabilità extra-contrattuale.

• **Prescrizione e Decadenza**

Prescrizione: 3 anni da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno

- del difetto
- dell'identità del responsabile

Decadenza: 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto

Nessuna clausola contrattuale può autorizzare il produttore a limitare la propria responsabilità nei confronti della vittima.

In tutti gli altri casi: artt. 2043 e 2947 c.c.

• **Nozione di Fornitore**

Ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del Codice del Consumo:

"quando il Produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il Fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto".

• **Nozione di Danneggiato**

I soggetti legittimati ad agire nei confronti del produttore sono:

- l'acquirente del prodotto;
- l'utilizzatore del prodotto;

qualora abbiano subito un danno alla persona ovvero ai loro beni a seguito dell'utilizzo del prodotto difettoso, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che il danneggiato sia il proprietario del prodotto ovvero un semplice utilizzatore.

Pertanto, **sarà legittimato ad agire nei confronti del produttore qualunque soggetto, che da solo od insieme ad altri (ad es. il passeggero trasportato nel veicolo difettoso), abbia utilizzato il prodotto:**

- a titolo oneroso;
 - a titolo gratuito; *oppure*
 - in base a un rapporto di famiglia; *oppure*
 - per semplice cortesia o amicizia;

e abbia subito un danno a causa di un difetto del prodotto.

• Responsabilità Civile Prodotti – Nozioni Generali

Partiamo da una doverosa premessa: la **globalizzazione** ha impoverito il lavoro del singolo a beneficio di una **massificazione** dei consumi e delle produzioni; ciò comporta una sempre maggior quantità di “prodotti” immessi sul mercato a **discapito** dei dovuti **controlli ed analisi su campioni significativi** di prodotto.

Nella realtà produttiva, osserviamo che le leggi di mercato hanno imposto una sorta di standardizzazione dei componenti costituenti le più svariate combinazioni di prodotti (dagli elettrodomestici in genere alle autovetture tutte, senza dimenticare le classiche macchine utensili); ciò implica che il singolo pezzo, inteso quale campione di una serie più ampia, possa essere montato su produzioni finali con marchi differenti. Questo può significare un potenziale danno, causato dal singolo pezzo difettoso ad una più ampia serie di prodotti.

La produzione asiatica nel mercato globale è maestra nella produzione di componenti destinati ai più variati utilizzi e funge da esempio nei vari settori, incluso le problematiche riguardanti i sinistri da R.C. Prodotti.

Il mercato europeo, e con esso anche quello italiano non è estraneo a questa disfunzione, tant'è che pure i Produttori italiani immettendo sul mercato componenti destinati a differenti Marchi, contribuiscono ad aumentare la potenzialità di ignoti cumuli di danno in precedenza esemplificati con la produzione seriale asiatica.

Inoltre l'imprenditore che produce componenti o particolari per conto delle Grandi Industrie/Multinazionali, deve sottostare sempre più frequentemente a contratti e ordinativi di produzione stringenti, il tutto in tempi e modalità sempre meno convenienti in termini economici e di controllo; può capitare inoltre, che sia coinvolto in contratti con la “Casa Madre” contenenti precostruiti schemi risarcitori pro-quota con altri produttori terzisti; ciò invero coinvolge un aspetto contrattuale che non attiene alla sfera assicurativa; bensì interessa la sfera finanziaria dell'Azienda; *ma questa è un'altra storia...*

Una panoramica dei richiami di autoveicoli delle principali case costruttrici causati da difetti di componenti / particolari di prodotto

Fonte: Corriere della Sera – 2 aprile 2014

Chrysler richiama 800 mila veicoli

Chrysler richiamerà più di 860 mila veicoli per un problema ai freni. Si tratta di Jeep Grand Cherokee e di Dodge Durango prodotte fra 2011 e 2014.

Colpa della corrosione

Chrysler richiamerà più di 860 mila veicoli per un problema ai freni. Si tratta di Jeep Grand Cherokee e di Dodge Durango prodotte fra 2011 e 2014. ...

Un guasto che ha provocato un incidente ma senza conseguenze per chi era in macchina, secondo quanto rende noto la Chrysler. Degli 867 mila veicoli interessati, la maggior parte è negli Usa (644.354) 42.380 in Canada, 21.367 in Messico mentre 159.685 si trovano fuori dal Nord America.

Fonte: Corriere della Sera – 31 marzo 2014

GM quanti dolori per l'ex partner ...

Oltre tre milioni di veicoli difettosi e richiamati. Le cause potrebbero costare 3 miliardi. Il sospetto che l'azienda sapesse, potrebbe creare nuovi guai...

Gm è finita nella bufera per lo scandalo dei veicoli difettosi sul quale il Congresso e la autorità giudiziarie hanno aperto delicate inchieste. I guasti avrebbero provocato almeno una dozzina di incidenti mortali secondo gli inquirenti. E nonostante il richiamo di 3 milioni e 300 mila vetture considerate a rischio Il costruttore è accusato di aver nascosto i difetti, di aver ritardato le inchieste e di non aver agito per rimediare agli errori.

In questo modo sono avvenuti numerosi incidenti fra il 2004 e il 2012. Ma la cosa più grave, a sentire gli inquirenti, è che *General Motors* fosse a conoscenza del problema da prima del 2004 e che non abbia ordinato alcun richiamo.

La sostituzione dei blocchetti d'accensione costerà a Detroit almeno 300 milioni di dollari, ma c'è chi teme che il conto possa essere molto più salato.

Gm si difende dalle accuse invocando una clausola che la rende non responsabile nei confronti dei sinistri e dei malfunzionamenti precedenti al giugno del 2009, quando veniva liquidata la «*bad company*» e nasceva la nuova società.

Fonte: Corriere della Sera – 10 aprile 2014

Toyota richiama 6,4 milioni di auto

Dopo i richiami di GM, Ford e BMW, ora anche Toyota. Il colosso mondiale dell'auto, richiama a livello globale 6,39 milioni di veicoli per nuovi problemi tecnici. A essere coinvolti nel maxi richiamo, il secondo più grande mai fatto da Toyota, dopo i 7,43 milioni di ottobre 2013, sono 27 modelli tra cui alcuni popolari come Corolla, Rav4, Hilux, Yaris, Tacoma, Urban Cruiser e Scion xD.

I difetti riguardano il cavo a spirale, la guida dei sedili, il piantone dello sterzo, i motori del tergicristallo del parabrezza e l'accensione.

I difetti all'acceleratore nel 2010 portarono a interventi su 10 milioni di auto e al risarcimento di 1,1 miliardi di USA, il più alto esborso al mondo per una *class action*.

Fonte: Repubblica – 18 marzo 2014

Porsche richiama tutte le 911 Gt3. L'AD: "Possono bruciare, tuteliamo i clienti"

La campagna è in atto da almeno un mese. Ma il numero uno della Porsche, Mathias Mueller, ha di nuovo ribadito a margine di un incontro con la stampa a Stoccarda che verranno richiamate tutte le 785 Porsche 911 Gt3 vendute per un difetto al motore che rischia di far incendiare il veicolo. "Non ci vogliamo prendere nessun rischio quando è in gioco la sicurezza dei nostri clienti.

Stiamo agendo velocemente e ripareremo tutte le vetture".

Fonte: Italia Oggi – 5 aprile 2014

BMW richiama 232 mila auto in Cina

Anche se il record di Toyota con 10 milioni di veicoli richiamati fra il 2009 e il 2010 non è stato raggiunto, i colossi mondiali dell'auto continuano a revisionare vetture con difetti di funzionamento, a volte anche gravi.

L'ultima in ordine di tempo è Bmw, che ha annunciato il richiamo in fabbrica di 232 mila automobili in Cina, primo mercato del costruttore tedesco, a causa di un problema di bulloni nel motore.

In un singolo mese:

- Estratto SICURAUTO, it su dati Ministero dei Trasporti e NHTSA (USA) –

--- 6 marzo ---

VOLVO richiama diversi modelli: problemi alla cinghia
Rischio di uscita della cinghia dalla puleggia del tenditore.
Richiamo **JEEP** per la Grand Cherokee
Possibile malfunzionamento del quadro strumenti e/o perdita funzionalità dell'abs.

--- 7 marzo ---

BMW richiama 10 mila auto in Cina: in salita il cambio va in folle
Oltre 10 mila BMW Serie 7 saranno richiamate in Cina per il software del Comfort Access System e un difetto alla chiusura automatica delle porte.
Le Amarok richiamate dalla **VOLKSWAGEN**
Possibile presenza di vibrazioni di risonanza con inclinature al condotto del carburante.
Richiamate le L200 della **MITSUBISHI**
Rischio di surriscaldamento del motore elettrico del comando schienale.

--- 10 marzo ---

Richiamo **VOLVO** per le S40 e V50: possibile distacco dei terminali di scarico
Verrà effettuato il rinforzo del fissaggio dei terminali.
Le Punto richiamate dalla **FIAT** per problemi al freno a mano
E' possibile che il freno a mano non sia conforme: prevista l'eventuale sostituzione.

---11 marzo ---

FORD richiama le Focus per errato montaggio dei cerchi ruote
E' possibile che siano stati installati cerchi ruote di tipo errato.
Problemi alle sospensioni anteriori: richiamate le **MITSUBISHI**
L200
I bracci delle sospensioni anteriori potrebbero non essere stati saldati correttamente.

--- 12 marzo ---

Richiamo **JEEP** per la Cherokee: problemi all'airbag
C'è il rischio che l'airbag del poggiatesta non si attivi in caso di incidente.
CHEVROLET richiama le Cruze e Orlando
Per possibile rottura dei semiassi: prevista la sostituzione.

---13 marzo ---

Corolla Verso e Avensis richiamate da **TOYOTA**
Possibile difettosità della pompa freno commercializzata come ricambio.
Problemi alla sospensione anteriore: **NISSAN** richiama Navara e Path Finder
Possibile distacco del giunto sferico della sospensione anteriore dal punto di fissaggio.

--- 14 marzo ---

Richiamo **MITSUBISHI** per L200

Albero della trasmissione anteriore a rischio rottura.

Mancata attivazione airbag **GM**, NHTSA è sotto accusa.

I mancati richiami sulle Chevrolet Cobalt e le Saturn Ion avrebbero causato più di 300 morti negli Stati Uniti.

CITROEN richiama il veicolo Jumpy

Il motorino del tergicristallo potrebbe non essere conforme.

---17 marzo ---

L'Expert richiamato dalla **PEUGEOT**

Possibile mal funzionamento del motorino del tergicristallo.

Problemi alla pompa della frizione: **MITSUBISHI** richiama la Lancer Evolution

Pompa frizione a rischio rottura: prevista la sostituzione

--- 18 marzo ---

Maxi richiamo **HYUNDAI**: coinvolti oltre 31 mila veicoli. Richiamati vari modelli per un malfunzionamento dell'interruttore delle luci di arresto.

Rischio incendio, **HONDA** richiama 900.000 auto negli USA

Un difetto nel filtro carburante può causare incendi, per questo HONDA ha richiamato 886.815 monovolume Odyssey.

MITSUBISHI richiama le Lancer e Lancer Sportback

C'è il rischio di bloccaggio delle fasce elastiche su motori diesel 4N13.

---19 marzo ---

Problemi all'airbag: richiamate le **BMW**E46

L'airbag frontale lato passeggero (Takata) potrebbe non essere a norma causa deterioramento del gas propellente.

Richiamo **CHEVROLET** per la Spark M300 My 2013

Possibile rottura del supporto della trasmissione: prevista la sostituzione

--- 20 marzo ---

Problemi a tergicristalli e freni: richiamate le **FIAT** Scudo Autocarro

Possibile malfunzionamento dei tergicristallo anteriori e non conformità dei dischi freni anteriori.

NISSAN Navara e Pathfinder richiamate: problemi alle cinture di sicurezza

Possibile errata installazione delle cinture di sicurezza anteriori.

---21 marzo ---

KIA richiama la Soul: da verificare le cinture di sicurezza

Il pretensionatore delle cinture potrebbe non essere a norma.

PORSCHE sostituirà integralmente il motore di tutte le 911 GT3M.Y. 2014

E' questa la decisione presa da Porsche in seguito ai due casi di incendio verificatisi sulle 911 GT3 M.Y. 2014.

Richiamo **MERCEDES** per il Citan

Il window bag, risultato fuori specifica, verrà sostituito

--- 24 marzo ---

Richiamate le **CITROEN** Jumpy III per problemi ai freni

I dischi dei freni anteriori potrebbero non essere a norma: prevista la sostituzione.

PEUGEOT Expert 3 richiamate: freni non conformi

C'è la possibilità che i dischi dei freni anteriori non siano a norma.

---25 marzo ---

CITROEN richiama la C4 Aircross

Possibili difficoltà di avviamento motore: previsto l'aggiornamento del software.

Richiamo **PEUGEOT** per il modello 107

La 107 richiamata per possibile non conformità della traversa posteriore.

--- 26 marzo ---

Richiamati vari modelli della **PEUGEOT**

I raccordi del circuito di alimentazione potrebbero essere stati serrati non correttamente.

CITROEN C1 richiamate: problemi alla traversa posteriore

La traversa potrebbe non essere conforma alle specifiche.

---27 marzo ---

PORSCHE richiama la 911 Gt3 Anno 2014

Riscontrati difetti di qualità legati a diversi accessori.

Richiamo per diversi modelli **CITROEN**

I raccordi del circuito di alimentazione potrebbero essere stati serrati non correttamente.

--- 28 marzo ---

TOYOYA richiama le Prius: centralina da riprogrammare Possibile blocco della centralina di controllo del motore e generatore.

Problemi allo sterzo: **TOYOTA** richiama la Verso

E' possibile che il gruppo volante-piantone non sia stato serrato correttamente.

---31 marzo ---

PIAGGIO richiama i veicoli commerciali Porter

Possibile difetto riscontrato nel fissaggio della scatola del differenziale.

Le Aygo richiamate dalla **TOYOYA**: problemi al ponte posteriore Potrebbe essere stata effettuata una incompleta saldatura del ponte posteriore.

Spazio bianco

Alcune considerazioni







- il fenomeno appare molto più diffuso di quanto trapeli dall’immaginario collettivo (**frequenza**);
- spesso, numero di veicoli coinvolti e relativi costi di ritiro/richiamo sono molto importanti (**magnitudine**);
- la standardizzazione selvaggia, ha fatto sì che lo stesso particolare venga prodotto identico per più case automobilistiche (rischio di **cumuli ignoti** per gli Assicuratori);
- il sempre maggior ricorso alla “terzializzazione” della produzione di particolari anche rilevanti) in Paesi a scarsa tecnologia e con controlli approssimativi, evidenzia una **situazione in peggioramento**;
- alcune case costruttrici manifestano una **scarsissima etica**;

stampa e organi preposti al controllo operano con eccessiva discrezione (**grave carenza di informazioni e statistiche**)

Evidenziamo di seguito alcune delle campagne di richiamo prodotto effettuate da qualche Casa Automobilistica estratta da un elenco ben più corposo:

Estratto parziale Campagne da febbraio 2011
(aggiornamento parziale aprile 2014)

Pur in assenza di un’indagine sulla frequenza in base ai modelli commercializzati, i numeri restano preoccupanti:

Top 6 – Marche con più richiami		Ma anche l’Alta Gamma....	
	Fiat (186)		Land Rover (32)
	Mercedes (180)		BMW (24)
	Peugeot (160)		Jaguar (23)
	Citroen (143)		Audi (23)
	Volvo (122)		Porsche (22)
	Renault (102)		Ferrari (19)

Si rileva come la sinistrosità – richiamo prodotti – colpisca indifferentemente marche di auto dalle più popolari alle più prestigiose.

Come accennato poco sopra, il fenomeno è principalmente da attribuirsi alla terziarizzazione delle produzioni di particolari, con la conseguenza che il medesimo particolare possa essere prodotto identico per più case automobilistiche producendo un cumulo ignoto di potenziali danni.

Analizziamo alcune delle Campagne di Richiamo:

Veicolo: FIAT Panda autovettura/van

Periodo di produzione: **dicembre 2008/febbraio 2010**
N° veicoli da richiamare: **27.894**

Difetto: **possibile anomalia tubazione GPL**

- Inizio campagna richiamo: **aprile 2010**
- al 31 dicembre 2010: **risanati 25.742 veicoli**
- al 30 giugno 2011: **risanati 26.303 veicoli**
- al 31 dicembre 2011: **risanati 26.919 veicoli**
- al 30 giugno 2012: **risanati 27.003 veicoli**
- al 31 dicembre 2012: **risanati 27.065 veicoli**
- al 30 giugno 2013: **risanati 27.111 veicoli**
- al 31 dicembre 2013: **risanati 27.129 veicoli 44 mesi**

Veicolo: VOLKSWAGEN Passat

Periodo di produzione: **non indicato**
N° veicoli da richiamare: **32.250**

Difetto: **possibile avaria tergilcristalli e controllo radiatore**

- Inizio campagna richiamo: **dicembre 2006**
- al 30 giugno 2007: **risanati 26.587 veicoli**
- al 31 dicembre 2008: **risanati 30.536 veicoli**
- al 31 dicembre 2009: **risanati 31.081 veicoli**
- al 31 dicembre 2011: **risanati 31.327 veicoli**
- al 30 giugno 2013: **risanati 31.361 veicoli 78 mesi**

Veicolo: JAGUAR X-type

Periodo di produzione: **aprile 2000/ottobre 2002**
N° veicoli da richiamare: **5.848**

Difetto: **malfunzionamento spia indicatore direzione**

- Inizio campagna richiamo: **15 aprile 2003**
- al 31 agosto 2003: **risanati 757 veicoli**
- al 31 dicembre 2003: **risanati 2-574 veicoli**
- al 30 giugno 2004 : **risanati 3.436 veicoli**
- al 31 dicembre 2004: **risanati 3.916 veicoli**
- al 30 giugno 2005: **risanati 4.044 veicoli**
- al 30 settembre 2005: **risanati 4.147 veicoli**
- al 31 gennaio 2006: **risanati 4.206 veicoli**
- al 30 giugno 2007: **risanati 4.313 veicoli**
- ...
- al 30 giugno 2013: **risanati 4.426 veicoli 121 mesi**

Veicolo: MERCEDES BENZ Classe A

Periodo di produzione: **aprile 2002/aprile 2003**

N° veicoli da richiamare: **19.800**

Difetto: **bracci tergicristallo parabrezza non a norma**

Inizio campagna richiamo: **ottobre 2005**

- al 31 dicembre 2005: **risanati 779 veicoli**
- al 30 giugno 2006: **risanati 12.055 veicoli**
- al 31 dicembre 2006: **risanati 13.783 veicoli**
- al 30 giugno 2007: **risanati 15.361 veicoli**
- al 31 dicembre 2007: **risanati 16.170 veicoli**
- al 30 giugno 2008: **risanati 16.407 veicoli**
- al 31 dicembre 2008: **risanati 17.035 veicoli**
- al 30 giugno 2009: **risanati 17.337 veicoli**
- al 31 dicembre 2013: **risanati 18.937 veicoli 99 mesi!**

Veicolo: JAGUAR S-type

Periodo di produzione: **maggio/luglio 2000**

N° veicoli da richiamare: **600**

Difetto: **insufficiente trattamento termico meccanismo aggancio fibbia cinture di sicurezza**

Inizio campagna richiamo: **12 dicembre 2000**

- al 12 aprile 2001: **risanati 230 veicoli**
- al 16 ottobre 2001: **risanati 312 veicoli**
- al 22 ottobre 2002: **risanati 352 veicoli**
- al 30 giugno 2013: **risanati 366 veicoli**
- al 31 dicembre 2003: **risanati 369 veicoli**
- al 30 giugno 2004: **risanati 375 veicoli**
- al 31 dicembre 2004: **risanati 380 veicoli**
- al 30 giugno 2005: **risanati 401 veicoli**
- ...
- al 30 giugno 2013: **risanati 428 veicoli 150 mesi!**

Veicolo: OPEL Corsa C diesel

Periodo di produzione: **2001/2002**

N° veicoli da richiamare: **18.000**

Difetto: **possibile fessurazione dell'involucro della batteria**

Inizio campagna richiamo: **febbraio 2002**

- al 30 giugno 2003: **risanati 13.805 veicoli**
 - al 30 giugno 2004: **risanati 14.600 veicoli**
 - al 31 dicembre 2004: **risanati 14.645 veicoli**
 - al 30 giugno 2005: **risanati 14.658 veicoli**
 - al 31 dicembre 2005: **risanati 14.659 veicoli**
 - al 30 giugno 2007: **risanati 14.698 veicoli**
 - al 31 dicembre 2008: **risanati 15.000 veicoli**
 - al 30 giugno 2009: **risanati 15.667 veicoli**
 - ...
 - al 30 dicembre 2012: **risanati 15.667 veicoli**
- 89 mesi (considerando chiusa la Campagna al 30.giu.2009)**

Da ciò si desume che la tempistica attinente alla procedura di richiamo prodotto non abbia certezze e si possa sviluppare in un periodo di tempo esprimibile più che in mesi in anni, sino al punto da costringere o consigliare la Casa Automobilistica di dichiarare la chiusura della procedura prima ancor del termine delle operazioni totali di richiamo (opportunità).

Lo scenario legislativo a sostegno e riparo del Consumatore si è sempre più rafforzato, ed oltre all'Art. 2043 (*Risarcimento per fatto illecito*) del Codice Civile si focalizza sulla **Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti** (D.Lgs.115/95) e sul **Codice del consumo** (D.Lgs.206/2005).

Tutto ciò ha appesantito la posizione di chiunque produca e/o commercializzi, rendendo il Consumatore estremamente più consapevole.

Poiché non tutto è assicurabile, è presumibile porre quale obiettivo che anche i produttori terzi accantuino tanto il **controllo qualità** quanto la **tracciabilità** dei prodotti al fine di limitare l'incidenza dei sinistri in franchigia od il ricorso all'Assicuratore; l'alternativa difficilmente ipotizzabile dal lato economico-finanziario è munirsi d'una unità di «*crisis management*» o di adeguate provviste economiche per far fronte a situazioni particolarmente pesanti.

Ad oggi sia negli Stati Uniti che in Europa la legge impone al Fabbricante/Produttore di immettere sul mercato soltanto "prodotti sicuri".

Per prodotto sicuro s'intende, generalmente, il prodotto che utilizzato in modo normale o ragionevolmente prevedibile non presenta alcun rischio per l'utilizzatore ovvero presenta soltanto un rischio minimo accettabile.

In ultimo, ma non d'importanza, è sempre più frequente il fatto che le Case Produttrici pretendano dai loro terzi la stipula di una copertura RC Prodotti.

La RC Prodotti appare evidente sia un settore in cui l'Assicuratore gioca un ruolo importante nella salvaguardia dell'Azienda, intesa come entità produttiva ed entità economico-finanziario, al contempo la complessità e l'onerosità dei potenziali sinistri costringe l'Assicuratore a prendere informazioni sempre più dettagliate.

✓ Perché la polizza RC Prodotti ?

Questi in estrema sintesi i motivi, in precedenza trattati, che dovrebbero far sì che ogni azienda rientrante nella definizione di produttore si munisca di adeguata copertura RC Prodotti:

- ✓ Mutate tecnologie di produzione;
- ✓ Molteplicità di partecipanti al processo di produzione del prodotto;
- ✓ Nuove modalità di commercializzazione;
- ✓ Ampliamento dei mercati;
- ✓ Accresciuta coscienza dei consumatori;
- ✓ Associazioni di consumatori;
- ✓ Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005);
- ✓ Introduzione della “Class Action” nella legge italiana;
- ✓ Richiesta dalle Case Produttrici;

Il questionario che vi verrà sottoposto dall'Assicuratore è l'unico mezzo a disposizione di questi per poter calibrare il contratto sulle vostre reali esigenze e particolarità.

Si raccomanda la massima diligenza e precisione nella compilazione.

Grazie per l'attenzione.